

**PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO IN ATTIVITA' SPORTIVE DI MINORI E
GIOVANI ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE**

720/2022

Tra

Tribunale per i Minorenni di Milano

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Centro Giustizia Minorile per la Lombardia

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
(promotore del presente Protocollo)**

Comitato Regionale Coni Lombardia

Le parti firmatarie:

- Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott.ssa Maria Carla Gatto
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Dott. Ciro Cascone
- Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia, Dott.ssa Francesca Perrini
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Vinicio Nardo
- Il Presidente Regionale del C.O.N.I. Lombardia, Dott. Marco Riva

Dato atto

Che il presente protocollo nasce da un'idea della Commissione Diritto dello Sport ed Eventi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano sul modello già predisposto dal COA di Roma

Premesso

- che il D.P.R. n. 448/88 detta le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni ed il D. Lgs. n. 272/89 delinea le forme organizzative ed attuative affinché esso si realizzi, attraverso gli organi del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;
- che il capo III del D.P.R. n. 448/88 disciplina la definizione anticipata del procedimento e il giudizio in dibattimento (artt. 25-35);
- che in particolare l'art. 28 del D.P.R. n. 448/88 prevede la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni; negli altri casi di reati per un periodo non superiore ad un anno. Con l'ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenne ai Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno e il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa del reato. La sospensione può essere revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte;
- che l'art. 29 del D.P.R. n. 448/88, rubricato *Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova*, dispone che, decorso il periodo di sospensione, il Giudice fissa l'udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, alla luce del comportamento del minorenne tenuto durante il



periodo di messa alla prova, e dell'evoluzione della personalità dello stesso, la prova ha dato esito positivo;

- che il D. Lgs. n. 272/89 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Decreto del presidente della Repubblica del 22/9/88 n. 448, recante disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni", all'art. 27 disciplina la "sospensione del processo e messa alla prova";

- che la L. 328/2000, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 1, comma 4 "riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi d'utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale..." con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- che la L. n. 354/75 e il D.P.R. n. 230/2000 recanti rispettivamente "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e successive modifiche, ed il trattamento penitenziario", nonché il D.P.R. n. 448/88 e il D. Lgs. 272/89 norme di attuazione di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/88, riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l'offerta, interventi e attività volti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale, ispirandosi ai valori della Convenzione dell'89 dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti;

- che il D. Lgs. n. 121/18 "Disciplina della esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni" all'art. 1 punto 2 statuisce "*l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante i percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile ed attività di utilità sociale, sportive e di tempo libero*" e l'art. 3 punto 2 del D. Lgs. n. 121/18 statuisce che le attività di cui al comma 1 (attività di utilità sociale anche a titolo gratuito o di volontariato) "*sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto*";

- che la L. n. 176/91 ratifica e pone in esecuzione la Convenzione sui diritti dei fanciulli del 1989. In essa, l'art. 37 al punto 3) dispone che "*ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età*".

Tutto ciò premesso

nell'ambito del contesto sistematico in cui l'istituto della messa alla prova dei minori si colloca alla luce della normativa disciplinante la materia, sia sovranazionale sia nazionale, e in particolare:

- della Direttiva UE 2016/800 dell'11 maggio 2016, che disciplina le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (che i Paesi membri avrebbero dovuto recepire entro l'11 giugno 2019);
- della *Terza Strategia* del Consiglio d'Europa sui *Diritti dei Minori (2016-2021)* del 5 aprile 2017;
- delle *Linee Guida per una giustizia a misura di minore* adottate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;

8



- delle Regole minime sull'amministrazione della giustizia minorile, varate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 40/33 del 29 novembre 1985;
- degli artt. 3, 5, 6, 8 della CEDU, così come interpretati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;
- dell'art. 24 della Costituzione, che sancisce, al comma 2: *"La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"*, ed al comma 3: *"Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*;
- dell'art. 27 della Costituzione, che afferma, al comma 3: *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*, enunciando così, quale principio costituzionale, la funzione educativa della pena;
- dell'art. 31 comma 2 della Costituzione, per il quale la Repubblica protegge la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
- dell'art. 1 codice deontologico forense, per il quale l'avvocato tutela in ogni sede, il diritto alla libertà, l'invulnerabilità e l'effettività della difesa, assicurando nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio, vigilando nell'esercizio del suo ministero sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'ordinamento della Unione Europea e nel rispetto dei medesimi principi nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a tutela e nell'interesse della parte assistita; e che in tal senso le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento delle collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
- dell'art. 1 della L. 247/2012 che al n. 1 statuisce: *"La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione dell'avvocato"*, al punto n. 2, recita *"L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta..."*;
- dell'art. 11 D.P.R. n. 448/88, che richiede la specifica preparazione del difensore d'ufficio nel rito minorile, in combinato disposto con gli artt. 15 Disp. Att. e dell'art. 97 c.p.p.;

Atteso che

il Centro per la Giustizia Minorile, organo decentrato a livello regionale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, in particolare promuove e coordina interventi specializzati per la presa in carico dei minori/giovani sottoposti a procedimento penale ed accordi interistituzionali per la condivisione della politica territoriale sulla giustizia minorile. Per il tramite degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, dislocati sui territori, segue i minorenni e giovani adulti fino ai 25 anni sottoposti a procedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile, con la presa in carico e la predisposizione di progetti nell'ambito di misure penali finalizzate all'inclusione sociale, con obiettivi educativi/riparativi e di responsabilizzazione e lavoro di rete con enti locali e privato sociale.

Considerato che

- l'Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e ad essi si devono conformare le condotte di tutti i soggetti che in esso operano;
- il Codice di Comportamento Sportivo del CONI specifica i doveri fondamentali, obbligatori ed inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il

Bur

2

JK

/

Al

HEC

principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;

- l'attività sportiva, nei suoi aspetti formativi, educativi e partecipativi, a livello agonistico e non agonistico, rappresenta un ambito di inserimento e reinserimento sociale;
- le regole presenti nell'attività sportiva, individuali e di gruppo, consentono la sperimentazione di comportamenti rispettosi di sé, dell'altro e dei contesti in cui si esercitano;
- l'acquisizione di competenze specifiche favorisce l'autostima e conferma possibilità evolutive alternative ai circuiti devianti;
- il legislatore promuove politiche di deflazione all'ingresso nel circuito penale del minore, tra cui, da ultimo, le più significative possono rinvenirsi nelle disposizioni introdotte dalla L. n. 47/17 (Disposizioni sui minori stranieri non accompagnati), e dalla L. n. 71/17 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) con riferimento all'ammonizione del minore dinanzi al Questore ex art. 7 della detta legge cit. Sempre in tale direzione con L. n. 107/15 c.d. legge della Buona Scuola sono stati introdotti i percorsi di alternanza scuola-lavoro ed incrementate le attività formative professionali;
- le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, attraverso le loro progettualità, nell'osservanza del principio di lealtà sportiva, come previsto dall'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dai cui Statuti è recepito, e della Carta dei Diritti allo sport dei ragazzi (Commissione Tempo Libero ONU 1992), possono sicuramente contribuire ad una funzione educativa e di responsabilizzazione al fine di determinare quello scatto di crescita onde potersi dire superata la messa alla prova (artt. 28, 29 D.P.R. n. 448/88), talché con l'esito positivo di essa, il minore imputato possa così uscire dal circuito penale con una crescita reale in termini di responsabilizzazione;
- l'avvocato, nel sistema-giustizia, svolge una funzione pubblicisticamente rilevante, quale garante della protezione dei diritti costituzionali (art. 24 Cost.) anche in forza del principio costituzionale della funzione rieducativa del condannato (art. 27 Cost.), e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; mai come in questo caso la difesa del minore può concretamente assolvere ad una vera e propria funzione sociale, attraverso proposte che possono reinserire effettivamente nella società giovani più consapevoli dei propri doveri oltre i diritti, atteso lo specifico ruolo del difensore nel processo penale minorile, volto a:
 - a) far partecipare il minore al processo, rendendolo edotto delle particolari soluzioni offerte dal sistema penale minorile (cfr. artt. 27, 28 e 29 D.P.R. n. 448/88);
 - b) fungere da collegamento nelle interrelazioni tra indagato e Servizi Sociali (artt. 6, 27 D.P.R. n. 448/88, D. Lgs. n. 121/18);
 - c) fungere da collegamento nelle interrelazioni tra indagato e persona offesa (cfr. artt. 9, 27 D.P.R. n. 448/88);
 - d) fungere da guida alle prescrizioni ascritte al minore (L. n. 71/17);
 - e) fungere da collegamento tra gli esercenti le responsabilità genitoriali e le strutture giudiziarie (cfr. L.n. 47/17; art. 56 Codice Deontologico Forense);
- l'istituzione del presente Protocollo per l'inserimento in attività sportive per i minori e giovani adulti sottoposti al procedimento penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, espressione di sinergia di tutte le parti firmatarie del Protocollo, comporterà notevoli vantaggi per tutte le figure professionali del processo penale minorile, creando la possibilità di accedere ad una offerta formativa, di carattere sportivo preventivamente valutabile e consono per ogni ragazzo, a seconda del profilo personale e psicologico dello stesso;



- il presente Protocollo realizza la *ratio legis* che ispira le norme di procedura penale minorile, favorendo una possibilità di riuscita positiva della messa alla prova e di conseguenziale fuoriuscita dal circuito penale del minore o del giovane adulto, con il vantaggio per l'imputato di estinzione del reato nel caso di sospensione del processo e concessione di messa alla prova ex artt. 28, 29 D.P.R. n. 448/88 e, nel caso di esecuzione della pena, di applicazione concreta del D. Lgs. 121/18 in ordine alle disposizioni delle esecuzioni delle pene per i minorenni condannati; per lo Stato e la società civile così che possano riappropriarsi di un cittadino più consapevole che, attraverso un percorso formativo sportivo, affiancato alla progettualità/esecuzione, reinserisce il minore o il giovane adulto nel contesto sociale. Il tutto con evidente riduzione dei costi di giustizia per lo Stato, e con auspicabili possibilità di trovare sbocchi lavorativi nell'ambito in cui ha svolto il percorso formativo il minore; per la Federazione Sportiva, in termini di immagine ed in assolvimento della propria funzione sociale di promozione delle attività sportive; per la Giustizia Minorile, che si arricchisce di un altro tassello di offerta formativa, tesa alla rieducazione del minore sottoposto a provvedimento penale;
- dalla indagine pedagogica del percorso formativo sportivo si individuano tre aspetti:
 - a) l'elemento del beneficio della attività sportiva a livello di neuroscienze sul minore;
 - b) l'acquisizione di competenza nell'ambito del percorso sportivo-rieducativo;
 - c) il rilascio dell'attestazione/ del brevetto, rilevate le acquisizioni delle competenze nell'ambito sportivo.

Tale percorso, applicabile a tutte le attività sportive, potrebbe raggiungere la sua massima performance con riferimento alle attività e discipline sportive più specifiche e ristrette, ma con un più facile potenziale delle acquisizioni delle competenze spendibili nel mondo del lavoro. Ad esempio, nell'ambito dell'automobilismo o motociclismo, il minore nel percorso di messa alla prova o di esecuzione della prescrizione potrà potenzialmente acquisire nozioni di meccanica tecnica e allo stesso tempo di attività di manutenzione dei beni, allo stesso affidati per la cura. A fine percorso potrà, infine, acquisire un attestato spendibile nel mondo del lavoro, di talché al buon esito della prova ed all'estinzione del reato, potrebbero fare da *pendant* l'acquisizione concreta di competenze professionali ed un posto di lavoro.

Ulteriori esempi possono essere costituiti da altre discipline sportive, ove il minore potrà, a seconda dei casi, trarre benefici, come la musica (vedi la danza sportiva), il mare (vedi gli sport acquatici o che comunque si svolgono a contatto con l'acqua), la natura (vedi gli sport all'aperto), l'ambiente (vedi il trekking, la canoa, ecc.), gli animali (come l'equitazione); o ancora sentire di assolvere una funzione sociale, come l'acquisizione delle tecniche di salvamento (nell'ambito del nuoto), o nautiche per acquisire nozioni di patenti di veicoli, a seconda della personalità del minore e che i Servizi Minorili intenderanno essere più aderenti al caso specifico, tenendo conto anche della situazione socio ambientale del minore e potendo fare una valutazione preventiva sulla peculiarità della progettualità sportiva messa a disposizione dalle federazioni Sportive e dalle Discipline Sportive Associate.

Le parti firmatarie convengono
di stipulare il presente Protocollo d'intesa

ART. 1
(finalità)

Il presente Protocollo ha la finalità di stabilire gli obiettivi, i compiti e le funzioni dei firmatari, nonché le modalità operative, di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza ed efficacia del Protocollo stesso.



ART. 2
(Obiettivi)

Gli obiettivi del presente Protocollo si sostanziano nella possibilità di consentire a minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale minorile di sperimentare l'attività sportiva quale elemento rieducativo, formativo e di acquisizione di comportamenti e regole, quali supporto ad un inserimento e/o reinserimento sociale alternativo ai circuiti devianti o con elementi di rischio.

ART. 3
(Funzioni dei firmatari)

Il Tribunale per i Minorenni di Milano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano si impegnano a diffondere al proprio interno il presente Protocollo, affinché ogni livello procedente ne sia a conoscenza e possa valutare la possibilità di ricomprenderlo nelle attività progettuali dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento/procedimento penale.

Il Centro per la Giustizia Minorile, attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano, preposto alle attività nella Regione Lombardia, si impegna a diffondere al proprio interno le possibilità di inserimento dei minori e giovani adulti presi in carico nelle attività previste dal presente Protocollo.

Il Comitato Regionale CONI Lombardia per il tramite delle sue Federazioni si impegna promuovere l'inserimento di minori e giovani adulti presi in carico nelle attività previste dal presente Protocollo presso le strutture convenzionate.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a comunicare, pubblicizzare, divulgare e promuovere il presente Protocollo attraverso affissioni, pubblicazioni, corsi, convegni, seminari, master, eventi formativi, anche con riferimento alla preparazione dei difensori d'ufficio ad i corsi di specializzazione, corsi *e-learning*, attività formative organizzate.

ART. 4
(Compiti dei firmatari)

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a:

- individuare uno o più referenti per monitorare e valutare gli effetti e l'andamento delle attività previste;
- istituire un tavolo di coordinamento dei referenti che si incontri con cadenza semestrale.

Inoltre:

- Il C.G.M., attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano, si impegna ad individuare persone di minore o maggiore età, fino al compimento del venticinquesimo anno, che possano essere inseriti nelle attività proposte;
 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a diffondere, pubblicazioni, divulgare il presente Protocollo, nonché promuoverlo presso le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate;
 - Il CONI Regionale si impegna ad individuare i corsi di formazione in cui i minori o giovani seguiti dall'U.S.S.M., fino al compimento del venticinquesimo anno, possono essere inseriti.
- Nessun onere economico graverà sul CONI Lombardia.

ART. 5
(Modalità operative)

buu 8 JR I [signature] [signature]

Il C.G.M. attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, delegato fin d'ora ad operare in tale senso, si impegna a segnalare al Referente CONI il minore/giovane adulto per l'inserimento nei corsi di formazione, ed indica sin da ora come proprio referente il dottor Mario Abrate, Direttore dell'USSM di Milano.

L'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni si impegna ad indicare il nominativo dell'operatore incaricato di seguire il minore/giovane adulto segnalato; l'operatore incaricato fornirà le informazioni necessarie garantendo la tutela della persona.

Il CONI per il tramite delle Federazioni e strutture aderenti a verificare la possibilità di inserimento nei corsi di formazione richiesti e a mantenere i contatti con gli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni per verificare gli esiti dell'inserimento. Nessun onere economico graverà sul Comitato Regionale CONI Lombardia.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano si impegna a diffondere, pubblicizzare, divulgare il presente Protocollo secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Protocollo, nonché promuoverlo presso le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate ed indica sin da ora che i propri referenti saranno individuati tra i Componenti della Commissione Diritto dello Sport ed Eventi Sportivi presso l'O.A.M..

ART. 6

(Tavolo di coordinamento e monitoraggio)

Per l'immediata operatività del presente accordo, al fine dell'ampliamento della offerta formativa con duplice funzione educativa e di reinserimento dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, si istituisce un Tavolo di coordinamento tra le parti aderenti al progetto composto dai rappresentanti dei sottoscrittori del presente Protocollo, ovvero:

- per l'Ente CONI Lombardia, il Presidente regionale pro-tempore;
- per il C.G.M. il Dirigente Francesca Perrini ovvero in sua sostituzione il Direttore dell'USSM di Milano;
- per il Tribunale per i Minorenni di Milano la Presidente Dott.ssa Maria Carla Gatto;
- per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano il Dottor Ciro Cascone;
- per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano verranno individuati i referenti tra i componenti della Commissione Diritto dello Sport.

Per l'azione congiunta di monitoraggio e di gestione dei temi del presente Protocollo è altresì previsto che periodicamente si riuniscano i rappresentanti di tutte le parti sottoscrittrici, quale Tavolo tecnico interistituzionale.

Esso verrà convocato almeno annualmente dal CGM, anche su richiesta dei singoli firmatari del presente Protocollo, con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi della documentazione e della raccolta dei dati effettuata dai componenti del Tavolo, con possibilità di proporre eventuali modifiche.

ART. 7

(Trattamento dei dati)

Le parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679 del 2016 – General Data Protection Regulation e di utilizzare i dati sensibili esclusivamente per motivi connessi alla realizzazione del presente accordo.

ART. 8

(Durata, proroga e modifica del Protocollo)



5




La durata del presente accordo è triennale e alla scadenza il Protocollo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti.

Milano, 05 LUG 2022

I firmatari




Dott.ssa Maria Carla Gatto (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano)




Dott. Ciro Cascone (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano)

Dott.ssa Francesca Perrini (Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia)



Avv. Vinicio Nardo (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano)



Dott. Marco Riva (Presidente Regionale del C.O.N.I. Lombardia)